

Risposte ai quesiti relativi alla

Operazione 6.4.c

Ambito Tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)”

Azione PAL del GAL Etna n. 1.1.2

7. Domanda:

Un'azienda intende acquistare una linea di lavorazione di frutta secca in guscio e realizzare prodotti innovativi fregiandoli come “DOP”: per fare ciò avrebbe bisogno di acquistare olio Extravergine di oliva “Monte Etna DOP” da alcuni oleifici della zona.

Nel costruire i propri rapporti di filiera con i propri partner i contratti di fornitura devono citare foglio, particella, resa, ecc., ma se l'azienda comprasse le olive facendole molire per conto proprio da un oleificio locale perderebbe la possibilità di fregiarsi delle DOP.

Potrebbe quindi procedere all'acquisto dell'olio ottenuto da olive “Monte Etna DOP” da un produttore di prodotto trasformato – cioè un oleificio – e non da un produttore agricolo, per non perdere la possibilità di utilizzare la DOP stessa?

Risposta:

La Creazione di filiera rientra tra i criteri di selezione – specifici CLLD previsti all'art. 11 del bando pubblico. Perché il punteggio possa essere assegnato è necessario che le convenzioni siano stipulate dalla ditta proponente con “*imprese produttrici del territorio del GAL Etna per l'utilizzo di prodotti (BIO, DOC, IGP, DOP)*”.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio sarà pertanto necessario allegare le convenzioni con ditte in possesso di marchi e certificazioni ai sensi dei diversi disciplinari di produzione e iscritte ai rispettivi Organismi di controllo.

8. Domanda:

Relativamente a quanto previsto dall'art. 16. “Documentazione” dell'Avviso pubblico, lì dove è indicato tra la documentazione essenziale la presenza di un progetto esecutivo viene di seguito previsto che “la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Trascorso il termine assegnato senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di cantierabilità dell'iniziativa progettuale. Qualora il richiedente del sostegno sia già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni pertinenti, può comunque presentare il progetto cantierabile. Nei comuni dove è attivo il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) il provvedimento conclusivo emesso dal SUAP è ovviamente comprensivo delle autorizzazioni e nulla osta pertinenti al progetto, che dimostrano la cantierabilità del progetto”.

Si chiede se i documenti vanno presentati contestualmente alla domanda d'aiuto o anche successivamente, purché entro i 90 giorni dalla graduatoria definitiva ed ancora se l'avvio del procedimento in materia di edilizia, presso il comune di competenza, previsto dalla legge regionale

n. 16 del 10/08/2016, può essere avviato anche tramite Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) oltre che con Permesso di Costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

Risposta:

Ai sensi dell'art. 5. del bando "*in ogni caso, alla domanda di sostegno deve essere allegata, ove pertinente, copia della richiesta di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo dell'Ente competente*". La cantierabilità del progetto, ossia il possesso di tutti i permessi, autorizzazioni e licenze necessari per l'avvio del cantiere, dovrà essere dimostrata entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito ufficiale del GAL Etna.

Quanto disposto vale per qualsiasi intervento sia esso assoggettato a permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), alla comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) nonché per quei progetti realizzabili in edilizia libera.

9. Domanda:

Una Società, costituita successivamente alla pubblicazione dei bandi indetti dal Vostro Ente, può partecipare a tutte le seguenti misure:

- Sottomisura 6.4c Ambito 2
- Sottomisura 6.4c Ambito 1.

In caso di risposta affermativa, gli aiuti "de minimis", che non superino il massimale di 200.000 EURO, vanno calcolati sul 75% (quale importo concedibile a fondo perduto) o sul 100% del progetto.

Risposta:

I Bandi pubblici relativi alle Sottomisure 6.4.c ambito 1 e ambito 2 sono aperti agli agricoltori e coadiuvanti familiari nonché alle micro imprese e piccole imprese, come indicato all'art.4. I requisiti di accesso sono successivamente chiariti all'art.5 degli stessi bandi (costituzione del fascicolo aziendale, anche anagrafico; - presentazione di un piano di sviluppo aziendale; - iscrizione alla camera di commercio).

Un'impresa costituita anche sotto forma societaria dopo la pubblicazione dei bandi può quindi presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni purché rientri tra i beneficiari e possieda i requisiti di accesso e di ammissibilità previsti dagli articoli 4 e 5.

L'importo da considerare ai fini dell'applicazione della regola del "de minimis" è quello pari al sostegno pubblico e quindi il 75% dell'importo del programma degli investimenti ammissibile.